



**REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRAMITE IMPIANTO DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	3.03.2023
DECRETO RETTORALE	292/2023 dd.. 22.03.2023
UFFICIO COMPETENTE	Area dei Servizi Tecnici e di Supporto

Data ultimo aggiornamento: 23 marzo 2023 <i>amministrativa</i>	<i>a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza</i>
---	--

ART. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 32 del Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell'Università approvato con Decreto Rettorale n. 514 di data 8/8/2019, disciplina l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza attivati presso le strutture, aree di pertinenza e sedi dell'Università ed il trattamento dei dati personali acquisiti attraverso i medesimi sistemi, in conformità alle disposizioni del GDPR, del Codice, dello Statuto dei lavoratori, delle Linee Guida, nonché agli inerenti provvedimenti ed atti interpretativi e di indirizzo.
2. Le modalità operative per la progettazione, installazione, manutenzione e gestione degli impianti di videosorveglianza sono definite nel manuale operativo pubblicato sul portale gdpr.univtrieste.it e periodicamente aggiornato secondo l'evoluzione dei sistemi e della normativa.
3. Sono chiamati ad applicare e rispettare il presente regolamento il Titolare, i responsabili interni di cui all'art. 12 del citato Regolamento in materia di protezione dei dati personali dell'Università unitamente ai referenti e autorizzati al trattamento da questi designati, l'Area dei Servizi Tecnici e di Supporto per gli ambiti di competenza e gli eventuali responsabili esterni del trattamento o i contitolari, come dettagliato nell'art. 4. Il Responsabile per la protezione dei dati rilascia, quando richiesto, i pareri di competenza.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

1. L'installazione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ed il trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli stessi avvengono nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, e nel pieno rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, che implicano la limitazione delle finalità e la minimizzazione dei dati, di trasparenza e di partecipazione di cui all'articolo 5 del GDPR.
2. L'installazione e utilizzo dell'impianto richiede una preliminare verifica della base giuridica applicabile di cui all'art. 6 GDPR. In particolare, tale verifica preliminare dovrebbe essere basata su dati oggettivi, parametri e statistiche documentabili in relazione alle specifiche finalità perseguite, al fine di dimostrarne l'attualità e necessità.



3. La progettazione degli impianti e la loro installazione devono rispettare i principi di privacy by design e privacy by default di cui all'art. 25 del GDPR.
4. La progettazione dell'impianto deve inoltre realizzare in modo pertinente la finalità del trattamento nel rispetto della base giuridica e dei principi suindicati, progettando misure tecniche e organizzative pertinenti (a titolo esemplificativo con riferimento alla dimensione, capacità tecniche, limitazioni nel tempo e nello spazio degli impianti, trattamento e stoccaggio dei dati mediante opportuni parametrageggi del sistema, definizione di protocolli di gestione delle singole autorizzazioni di accesso e trattamento delle immagini, contratti con i fornitori).
5. L'Università si avvale di sistemi di videosorveglianza esclusivamente per il perseguimento di finalità di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e, in particolare, delle seguenti finalità:
 - a. garantire la sicurezza e l'incolumità di studenti, personale, collaboratori, fornitori e visitatori a qualunque titolo dell'Università, che accedono alle strutture, aree di pertinenza o sedi di pertinenza;
 - b. tutelare il patrimonio mobiliare e immobiliare, di proprietà o in gestione dell'Università, da atti vandalici, furti e danneggiamenti;
 - c. cooperare alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed alla rilevazione, alla prevenzione e all'accertamento di illeciti;
 - d. beneficiare dell'azione deterrente, insita nei sistemi di sorveglianza.
6. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato laddove necessario e non sia stato possibile individuare misure alternative meno invasive dei diritti e libertà degli interessati. La verifica della necessità è basata su dati oggettivi, parametri e statistiche documentabili in relazione alle specifiche finalità perseguite, al fine di dimostrarne l'attualità e necessità.
7. È vietata l'installazione di telecamere finte o non funzionanti, nascoste o occulte.

ART. 3 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. I sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa del personale dell'Università e di tutti coloro che operano a vario titolo nell'Università, in conformità a quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori e dal CCNL in vigore del pertinente Comparto.
2. Laddove dai sistemi installati per le finalità sopra elencate (art. 2) derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'Università adotta le garanzie previste dall'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, stipulando specifico e ulteriore accordo collettivo con le Organizzazioni sindacali/RSU di Ateneo ovvero, in mancanza di accordo, previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, qualora siano interessate sedi dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Resta in ogni caso esclusa la possibilità di ripresa negli uffici/locali dove il personale universitario presta la propria attività lavorativa.
4. Il soggetto incaricato ad applicare le procedure necessarie per la stipula di accordi sindacali ai sensi dell'art. 4, L. 300/1970 è di seguito indicato:

Azione	Funzione responsabile
--------	-----------------------



Redazione accordo	Competente Ufficio della Direzione Generale
Approvazione	Consiglio di Amministrazione

ART. 4 – FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

1. I soggetti chiamati ad applicare il presente regolamento sono i seguenti:

Legale rappresentante – Rettore
DPO (Responsabile per la protezione dei dati)
Area dei Servizi Tecnici e di Supporto
Gruppo di supporto al Responsabile per la Protezione dei Dati
Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali
Responsabili esterni del trattamento
Contitolari del trattamento

ART. 5 - SICUREZZA DEI DATI

1. L'attività di videosorveglianza deve essere svolta nel rispetto del principio di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita delle modalità del trattamento, ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, in modo tale da prevenire, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso, distruzione, perdita, modifica e divulgazione non autorizzata, accidentale o illegale, dei dati trattati.
2. Nella progettazione vengono assunte tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per evitare la raccolta di dati di particolari categorie di cui all'art. 9 del GDPR.
3. Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615 ter del Codice penale. La trasmissione di immagini riprese da apparati di videosorveglianza tramite una rete pubblica deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

ART. 6 – INSTALLAZIONE E DISLOCAZIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA



1. L'individuazione dei sistemi di videosorveglianza dell'Università è descritta in appositi documenti custoditi dall'Area dei Servizi Tecnici e di Supporto secondo le procedure individuate nel manuale operativo.
2. Nei menzionati documenti vengono altresì specificati i presupposti per la legittimità della progettazione e dell'acquisto di ciascun impianto di videosorveglianza e/o gruppo di telecamere, le relative caratteristiche tecniche e le misure tecniche e organizzative previste in ossequio ai principi di liceità, necessità, proporzionalità del GDPR.
3. Fermi restando gli obblighi dei responsabili di struttura individuati dal regolamento in materia di protezione dei dati personali dell'Università quali responsabili interni, il Dirigente dell'Area dei Servizi Tecnici e di Supporto è individuato quale soggetto designato ai sensi dell'art. 2 quater decies del Codice ai fini dell'applicazione del presente regolamento con i compiti e secondo le procedure individuati nel manuale operativo.

ART. 7 - CONSERVAZIONE DEI DATI

1. Le immagini registrate vengono conservate per il periodo strettamente necessario e proporzionale al perseguimento delle finalità indicate agli interessati e comunque non superiore a 7 giorni dalla loro rilevazione, decorso il quale devono essere automaticamente cancellate, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 9.
2. Rimangono salve speciali esigenze di ulteriore conservazione connesse a festività o periodi di chiusura delle sedi dell'Università, ovvero a specifiche richieste di autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, per finalità di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ART. 8 - CANCELLAZIONE DEI DATI

1. Decorso il termine di conservazione dei dati di cui al precedente art. 7, le immagini registrate devono essere automaticamente cancellate dai relativi supporti, secondo le modalità più efficaci individuate dall'Area dei Servizi Tecnici e di Supporto, in modo tale da rendere inutilizzabili i dati cancellati.

ART. 9 - DIVIETO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione delle immagini registrate a soggetti non autorizzati.
2. In caso di richiesta di accesso o comunicazione dei dati da parte dell'autorità giudiziaria, tale operazione è sempre lecita se necessaria per l'assolvimento di un obbligo di legge.
3. In caso di raccolta di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato, segnalate dalle Autorità competenti, o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico, l'Università è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 10 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Titolare del trattamento dei dati personali raccolti con i sistemi di videosorveglianza è l'Università.



ART. 11. - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

1. Il Titolare può ricorrere a soggetti esterni, che presentino garanzie sufficienti, per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e dei diritti degli interessati.
2. Qualora l'installazione, gestione o manutenzione dell'impianto comporti la comunicazione di dati personali a soggetti terzi in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, i contratti stipulati devono includere i requisiti previsti dal presente Regolamento e dal manuale operativo, al fine di garantire il rispetto dello stesso livello di protezione dei dati personali durante il loro intero ciclo di vita.
3. Le medesime disposizioni si applicano nei confronti di eventuali contitolari del trattamento.

ART. 12 - AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

1. Il Titolare, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, assegna compiti e funzioni connessi alle attività di videosorveglianza a soggetti che operano sotto la propria autorità, debitamente istruiti su tali trattamenti, ai sensi degli artt. 32 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice.
2. Gli autorizzati al trattamento curano la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di videosorveglianza e la gestione e cancellazione di immagini e dati personali acquisiti attraverso i medesimi, attenendosi alle istruzioni operative impartite dal Titolare o da soggetti esterni eventualmente nominati da quest'ultimo quali Responsabili del trattamento (art. 11 del Regolamento).

ART. 13 – INFORMATIVA

1. L'Università informa gli interessati in ordine alla presenza negli spazi della stessa di sistemi di videosorveglianza mediante l'affissione nelle zone interessate, in prossimità della videocamera, di un'informativa cosiddetta "minima" (cartello), secondo il modello indicato nelle Linee guida e personalizzato secondo le indicazioni contenute nel manuale operativo.
2. L'informativa è collocata prima del raggio di azione della videocamera e deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa o insufficiente illuminazione ambientale, ad esempio quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno.
3. In presenza di più videocamere e in relazione alla vastità delle aree oggetto di rilevamento, l'informativa è resa mediante affissione di una pluralità di cartelli.
4. L'Università mette a disposizione degli interessati sul proprio sito istituzionale, un'informativa estesa, contenente tutti gli elementi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR.

ART. 14 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'Università garantisce a ciascun soggetto, i cui dati personali siano stati acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza di sé medesima, l'esercizio dei propri diritti, in conformità a quanto disposto dagli articoli 15 e ss. del GDPR.



2. Sono, in particolare, garantiti il diritto di accedere ai propri dati, al solo fine di verificare le modalità di trattamento, e il diritto di ottenere la cancellazione o la limitazione dei dati trattati in violazione di legge ovvero il diritto di opposizione.
3. L'interessato esercita i propri diritti presentando apposita istanza scritta all'Università, secondo le modalità indicate nell'informativa in forma estesa di cui al precedente art. 13.

ART. 15 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente regolamento si rinvia alle normative vigenti ed ai provvedimenti e atti interpretativi e di indirizzo in materia di trattamento dei dati personali e di videosorveglianza.